STUDIO LORENZO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

 $10121\ \, \mathrm{TORINO}\ \, \mathrm{-CORSO}\ \, \mathrm{MATTEOTTI}\ \, 44\ \, \mathrm{-TEL}.\ \, 011\ \, 562\ \, 35\ \, 88\ \, (3\ \mathrm{LINEE}\ \, \mathrm{R.A.})\ \, \mathrm{-FAX}\ \, 011\ \, 562\ \, 42\ \, 2$

Torino, lì 17 luglio 2018

Comunicazione n. 8/2018

Oggetto: Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale.

Gentile cliente,

faccio seguito alla nostra circolare n. 4 del 5 luglio u.s. per comunicarLe che il 13 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 87/2018, ovvero il c.d. "Decreto Dignità".

Pertanto, con decorrenza <u>14 luglio 2018</u> entrano in vigore le disposizioni già descritte nella suddetta circolare, che riporto di seguito con alcune precisazioni:

1) Apposizione del termine e durata massima (modifiche all'art. 19 D.Lgs 81/2015)

La durata del contratto a termine senza l'obbligo di inserire una causale non può superare i 12 mesi, oltre i quali è concesso di proseguire solo ed esclusivamente indicando, con lettera scritta al dipendente, le motivazioni di tale proseguimento che, in ogni caso, non potranno essere superiori ad altri 12 mesi, per un totale di massimo 24 mesi di durata per l'intero rapporto di lavoro a termine. Le causali da indicare per il proseguimento oltre il dodicesimo mese devono essere riferite a:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

2) Proroghe e rinnovi (modifiche all'art. 21 D.Lgs 81/2015)

Il D.L. n. 87/2018 precisa che il contratto potrà essere <u>rinnovato</u> (nuovo contratto nel rispetto dei giorni di interruzione dal precedente) solo a fronte delle suddette condizioni, mentre invece potrà essere <u>prorogato</u> liberamente, ovvero senza apposizione della causale, solamente nei 12 mesi iniziali.

L'intervento sull'art. 21 specifica, inoltre, che i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati, o prorogati, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19.

Il numero massimo di proroghe è confermato a 4 nell'arco dei 24 mesi massimi di durata, a prescindere dal numero di contratti a termine stipulati tra le parti e dai rispettivi rinnovi.

Per fare chiarezza sull'applicabilità delle nuove disposizione, Le ricordo che le stesse si applicano:

- 1. ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge
- 2. ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto